

il 5 novembre dell'anno medesimo, colla quale si dispose che il detto Signor Mendoza, assistito da uno degli Ingegneri del Comune di Milano, si recasse al suddetto fiume Olona per vedervi e visitarvi le bocche e i bocchelli, e per far misurare le acque del detto fiume, compiendo tutti gli altri necessari incumbenti, onde poi, fatta tale visita, si potesse procedere nella causa stessa alle ulteriori pratiche, giusto l'antedetto decreto di S. E.

Visto oltre di ciò, l'editto pubblicato per ordine dei detti Signori Delegati, che invitava gli utenti delle acque ad esibire i titoli di privilegi e di diritti sulle medesime, e ciò nel termine di otto giorni, sotto pena della perdita di tali diritti qualunque si fossero, editto portante la data 30 giugno 1594, di cui si riporta il tenore, cioè:

*Testo Italiano.*

Havendo l'Illustrissimo et Eccellentissimo Governatore di questo stato di Milano per la Chatolica Maestà, e suo Capitano Generale in Italia ecc., delegato il Presidente del Magistrato straordinario, che con l'assistenza del Dottor Giovanni Mendoza, et Clemente Arsago suoi Colleghi, et dal fiscale Gargano come Fiscale, debbono con ogni diligenza, et prestezza chiarirsi delle ragioni di ciascuno, che usi dell'acqua del fiume Olona contro la forma delle Nuove Costituzioni facendo in tutto compita giustizia, et volendo detti Signori esquire quanto da sua Eccellenza gli vien comandato, hanno deliberato di fare pubblicare il presente editto, et citatione generale, contro quelli utenti di dette acque, che sin ora non sono citati in spetie, per non saper li nomi loro, senza però pregiuditio della citatione mandata alli Sindaci delli utenti d'esse acque, per il quale comandano a qualunque persona di qual si voglia grado, e conditione si sia, che ha usato, e che usa delle acque del detto fiume Olona, in picciola, o grande quantità; ò che in quelle pretenda havere per qualunque modo ragioni, debba in termini di giorni otto doppo la publicatione del presente editto havere presentato, et esibito ogni sue ragioni, privilegi, che hanno,

ò pretendono sopra detto fiume, alli prefati Illustrissimi Delegati, in mano del sottoscritto Cancelliere deputato a questo effetto, et questo sotto pena della privatione di cadune de' lor ragioni. Certificando ogni uno che non si mancherà di buona giustitia, e contro quelli, che non esibiranno detti suoi titoli, ò non dedurranno, et verificheranno dette sue ragioni, si procederà (non ostante qualsivoglia cosa che potessero doppo allegare) alla privatione di dette acque, ò commodità di quelle, con li redditi, pene, danni, et interessi, della publicatione del qual editto si darà fede a qualunque delli Trombetta della presente Città di Milano. Dato in Milano, il giorno di giovedì 30 giugno 1594.

Firmati Menocchio Preside, Mendoza, e Clemente Arzago, e Gargano.

Sottoscritto Giuseppe Foppa, Cancelliere.

Parimenti, vista la comparsa fatta dai Sindaci del Comune di Milano, in cui si oppose la declinatoria e si sostenne che le dette gride non si potevano pubblicare, e si erano pubblicate senza le formalità legali, ed omesse le eccezioni generali; e poichè dalla lettura degli statuti di Milano e delle nuove Costituzioni circa l'ufficio dei Commissari del fiume Olona, chiaro risulta che gli stessi utenti possono lecitamente e per legge valersi delle acque dell' Olona, e ciò non pure rispetto alla quantità già esistente nel detto alveo o fiume, ma anche all'aumento che potesse sopravvenire per lo spurgo e l'ampliamento delle dette fonti e dell'alveo del fiume medesimo; oltre di chè l' Olona non è regio, ma spetta all' uso dei privati, e gli affari relativi sono perciò di competenza dell' Eccellentissimo Senato.

Visto del pari le eccezioni proposte dal R. Fisco e dai notificanti contro la detta comparsa, per le quali si conferma la stessa giurisdizione dei predetti Signori Delegati, e si sostiene che i detti bandi sono stati fatti con cognizione di causa e coll' osservanza di tutte le forme legali, fermo restando che i padroni delle dette bocche debbano esibire i loro titoli, in appoggio dei quali vantano il diritto di estrarre acque dal detto fiume, tenendo anche bocche così pro-

fonde da eccedere la misura prefissa dagli statuti e dalle altre ordinanze; e ciò innanzi agli stessi Signori Delegati, ai quali spetta interamente la giurisdizione, trattandosi d'usurpazione d'acque del Regio Fisco; e chiedendosi finalmente che si persista nei detti bandi e si proceda agli ulteriori incumbenti.

Parimenti, vista la comparsa avvenuta per parte di Domenico Lonato nel termine delle soprascritte gride, nella quale egli dice di aver diritto e facoltà a beneplacito suo, trasmissibile ad altri, di estrarre e far estrarre dal detto fiume Olona otto oncie di acqua nel luogo o ne' luoghi che a lui o ad altri come soprà piacerà; e produsse sentenza pronunziata dal Senatore Monti a favore del predetto Lonato, confermande la lettera da questi ottenuta dall'Eccellentissimo Luogotenente della Maestà Reale e Cattolica nello stato di Milano, e portante data del 30 luglio 1574;

Veduta parimenti la relazione sulla citazione indirizzata ai detti utenti allo scopo che nel termine di tre giorni debbano assolutamente aver prodotto i loro titoli di diritti, e portante la data del venti giugno dell'anno stesso.

Veduta parimenti la lettera di Sua Eccellenza diretta al predetto Senato e al predetto Magistrato in data 23 febbraio 1595, in cui dispone che ogni qualvolta si tratti, nella causa della detta notificazione, di contravvenzione d'ordini, la causa predetta si intenda rimessa al Senato Eccellentissimo, ma ove si tratti di privazione dei diritti di alcuni, per non aver essi facoltà di estrarre acque dal detto fiume, resti allora la causa riservata al predetto Illustre Magistrato; della qual lettera segue il tenore, cioè:

Al Senato

Illust. Rever. et Magn. nobis dilect.

Si è visto quello, che ultimamente ci havete scritto con la vostra di 19 dicembre, con quello di più, che con altri vostri ci havete significato, et parimenti quanto al Magistrato Straordinario con la sua di 12 ottobre, hora passato, pretende sopra la differenza, che pende per le ragioni pretese nella causa

della notificazione fatta in materia del fiume Olona, et diligentemente considerato in esse, non parendoci le ragioni d'ambi li tribunali allegate tanto chiare come desideriamo per deffinitivamente decidere la pretensione loro, et convenendo, che fra tanto, che meglio si vegano i fondamenti dell'uno, et l'altro ne meriti della causa, la notificazione fatta resti in sospeso in tanto danno del Fisco Regio; habbiano per hora preso per ispediente ordinare, che se si tratta nella causa di detta notificazione di contravvenzione d'ordini, la causa suddetta s'intenda rimessa al Tribunale vostro, ma se si tratta di privatione delle ragioni d'alcuni, come che non habbiano da estrarre acque da detto fiume, che in tale caso trattenga il Magistrato straordinario la causa per se, et questo per modo di provvisione, et senza pregiudicio dell'uno, et l'altro Tribunale, perchè daremo poi ordini si eccittino i dubbii, acciò, che ne i meriti della causa meglio s'intendano le ragioni, et più minutamente si possa terminare la differenza conforme a giustizia, in conformità di che, ne abbiamo dato con altra nostra d'oggi avviso al Magistrato straordinario come a voi facciamo, acciò che ogn'un di voi sappia qual sia per hora la mente nostra; Dio vi guardi. In Milano a 23 febbraio 1595. Firmati: Giovanni de Velasco Contestabile. V. Salazar, Longono.

Collazionato col registro della lettere esistenti nell'ufficio della Cancelleria segreta, al foglio 136.

Concorda: Longono.

Si trova negli atti presso di me notaio intrascritto Giovanni Antonio Raynaldo.

Veduta parimenti la lettera di Sua Maestà Chattolica e del prefato Eccellentissimo Governatore dirette per norma al prefato Illustre Magistrato, affinchè venga osservato il detto ordine del 23 febbraio 1595, e nel modo additato nell'altra loro lettera del giorno 23 di marzo 1596;

*Testo italiano.*

Giovanni Fernandez de Velasco Condestabile di Castiglia, et Governatore

per Sua Maestà Cattolica dello Stato di Milano, et suo capitano generale in Italia etc.

Magnifici, spettabili ed egregi a noi diletteissimi.

Il Re, nostro Signore ci scrive la lettera del tenor seguente:

*Testo Spagnuolo.*

Don Filippo, per la grazia di Dio Re di Castiglia, di Leone, di Aragona, delle due Sicilie, di Gerasalemme, di Portogallo, di Navarra e delle Indie etc., Duca di Milano, all' Illustrissimo Contestabile primo nostro Governatore e Capitano Generale. Avendo visto una lettera scrittami dal Senato il 28 di settembre del passato anno 95, circa la controversia tra quel Tribunale e il Magistrato Straordinario circa la giurisdizione del fiume Olona e la trattazione degli affari che al medesimo si riferiscano; ed essendo giusto troncare tali controversie onde non s'intralcino gli affari, ho creduto opportuno di avvertirvi e di incaricarvi con questa, affinché, avendo udito ciò che il Fisco dovrà dire in argomento, chiediate ai detti Tribunali le ragioni su cui ciascuno fonda il proprio diritto, e me ne informiate col vostro parere, per poter poi, vista ogni cosa, provvedere in proposito secondo che parrà giusto e più conveniente al mio servizio. Da Madrid, il 26 di gennaio 1596. Firmato: Io il Re — Visto: Comes — Visto: Scudero, Reggente — Visto: De Ponte, Reggente — Visto: Saladino, Reggente — Visto: Brugnolo, Reggente — Visto: Lanz, Reggente — Lopez — Ed a tergo:

*Testo Spagnuolo.*

All' Illustrissimo Condestabile di Castiglia, primo nostro Governatore e Capitano Generale nello Stato di Milano; e sigillato, ecc.

*Testo Italiano.*

Perciò vi commettiamo, che eseguiate quanto Sua Maestà con la preinserta lettera commanda, et frà tanto mente nostra è che s'osservi l'ordine ultimamente da noi dato. Dio vi guardi. In Milano a 23 di marzo 1596. Fir-

mato: Giovanni de Velasco, Contestabile — Visto: Salazar — In calce: Ascanio Alifero — a tergo: Ai Magnifici, Spettabili ed egregi Preside e Questore delle Entrate Straordinarie dello Stato di Milano, a noi diletteissimi e sigillato etc. Concorda coll'originale.

Parimenti, vista la relazione della citazione fatta ai detti utenti, a dimostrare perchè non debbano essere condannati alle pene contenute in detti bandi fatti in data 14 dicembre del detto anno 1596.

Parimenti, vista la comparsa di Galeazzo Trecco, avvenuta nel termine della sopraindicata citazione, e nella quale, premesse le eccezioni generali di rito, oppone il possesso immemorabile;

Parimenti, vista la comparsa, avvenuta nel termine soprascritto, di Giovanni Pietro Biuni, Giureconsulto, nella quale asserisce d'aver altre volte prodotto antichi documenti e prove dei suoi diritti a conferma del possesso immemorabile ecc. ch'esso sostiene aver la stessa forza di un titolo, e chiede di non essere più molestato.

Parimenti, vista la comparsa, nel termine soprascritto, di Paola Antonia Melzi, qual madre, tutrice e curatrice dell'infante Pietro Muzano, — e di Gerolamo Muzano, in nome proprio ed anche quale congiunto del detto Pietro, di lui nipote, nella quale si allega l'antichissimo possesso del diritto di estrarre acque dal detto fiume, ecc.

Parimenti, viste le eccezioni proposte dal Regio Fisco e dal notificante, nelle quali sostengono non poter i suddetti vantare il possesso da tempo immemorabile, essendo essi comparanti obbligati ogni anno a prestare un'idonea malleveria pel pagamento di dieci scudi, come è obbligo di tutti gli altri utenti, nelle mani del Cancelliere dello stesso fiume Olona, appunto per poter godere delle dette acque nella forma prescritta dalle ordinanze; nè ostare ai diritti del R. Fisco la prescrizione del tempo; oltre di che le nuove Costituzioni interrompono tutte le prescrizioni: alle quali ragioni nulla potendo i

medesimi opporre, sarebbero perciò da condannarsi nelle dette pene, e alle altre spese, ecc.

Parimenti, vista la comparsa dei fratelli Crivelli allegata nel termine soprascritto, nella quale si adduce il diritto d'antichissimo possesso dell'use delle stesse acque, asserendo di avere giusti e legittimi titoli, con domanda della prefinizione d'un termine per la produzione di essi, ecc.

Parimenti, vista la comparsa, avvenuta nel medesimo termine, di Cesare Canturio, che sostiene non esser l'Olonà un fiume di regia spettanza, ed aver molti il diritto di estrarre acqua dal detto fiume; nè essere il detto comparente obbligato a provare alcun diritto; e doversi anzitutto dichiarare se sia di pertinenza regia, oppur no, facendone perciò argomento di rapporto al Serenissimo Re.

Parimenti, vista la comparsa, seguita nel medesimo termine, dal Giureconsulto Collegiato Gerolamo Pusterla, in suo nome e in quello dei suoi fratelli, nella quale si dice di avere il privilegio di estrarre acqua dal detto fiume per l'irrigazione dei loro prati, privilegio concesso al fu Pietro Pusterla, predecessore de' loro fratelli, dall'Illustrissima Donna Bianca Maria Visconti, duchessa di Milano, in data 17 maggio 1452, che produsse in copia.

Parimenti, vista la comparsa, avvenuta nel medesimo termine, del Rev. Sindaco dei Monaci della Certosa di Garignano, il quale appose la declinatoria, e, in quanto potesse riguardarsi obbligato a sostenere i proprii diritti ecc. disse fra le altre cose che i prefati Rev. Religiosi ebbero ed hanno il diritto di estrarre dal detto fiume Olona le acque occorrenti per irrigare i loro fondi situati nel territorio di Cornaredo, della pieve di Nerviano, che già appartenevano all'in allora Illustrissimo Duca di Milano, e da esso furono donati ai medesimi Reverendi e al loro Monastero, insieme al diritto di usare delle dette acque, e di irrigare i terreni per mezzo di esse, mediante la roggia esistente presso la Chiesa di S. Antonio delle Cascine di Lucernate, della

detta Pieve di Nerviano, e ciò dal giorno di martedì all'ora dei vesperi fino al mercoledì successivo al tramonto del sole, e per ogni settimana, ed in altri giorni festivi secondo il costume; il quale privilegio afferma essere stato accordato dall'Illustrissimo fu Luchino Visconti, e successivamente confermato da altri Duchi di Milano; colla produzione di copia del privilegio stesso.

Parimenti, vista la comparsa avvenuta per parte di Ferrando Meraviglia e di Elena Spinosa, madre, tutrice e curatrice di P. Lodovico, Francesco ed Antonio fratelli Meraviglia, quali figli ed eredi del fu Carlo Meraviglia, nella quale, oltre le generalità, produssero il privilegio accordato ai loro antecessori da Bona e Gian Galeazzo Sforza, Visconti e Duchi di Milano, in data 5 giugno 1480, di estrarre acque dal detto fiume per l'irrigazione di pertiche 40 di prato denominati li *prati Cassini*, e come più diffusamente in detta comparsa, avvenuta nel termine sopra designato, insieme col voto del Fisco apposto in margine di ciascuna comparsa dei soprannominati, ecc.

Parimenti, viste le eccezioni contro la detta comparsa elevate dal R. Fisco e dal notificante, nelle quali si dice non constare che il detto Carlo sia l'erede di Simone Meraviglia nominato nella detta copia di privilegio; nè poter questo derogare alla forma del modulo delle bocche prescritta dagli Statuti; e si fa quindi domanda per la condanna dei detti comparenti alle pene comminate dalle nuove Costituzioni, per non essere state osservate le modalità in esse stabilite.

Parimenti, vista la relazione circa il termine fissato ai detti utenti, sopra istanza del Fisco, dal predetto Illustrissimo Magistrato per l'isibizione delle prove e per l'adempimento degli atti incumbenti nella detta causa, relazione, che porta la data del 27 Gennaio 1597.

Parimenti, vista la comparsa, seguita nel termine predetto, di Lucrezia Lampugnani, in cui si oppone la declinatoria, e, in quanto sia tenuta a giustificare i proprii diritti ecc., si afferma ch'essa e i suoi antecessari godevano da

antichissimo tempo della facoltà di estrarre acqua in ogni giorno ed ora, a perpetuità, per l'irrigazione dei loro poderi, in forza di sentenza del Principe, ed in allora Duca di Milano, sopra relazione dei suoi Senatori, colla produzione del privilegio concesso da Gian Galeazzo Maria Sforza Visconti, già Duca di Milano, in data 22 novembre 1493, col voto del Fisco.

Parimenti, vista la comparsa del Medico Giovanni Battista Selvatico, nel termine soprascritto, in cui dice che nè lui nè il padre suo non ebbero mai a godere nè godono delle dette acque, nè possiede beni alle stesse contigui; col voto del Fisco.

Parimenti, vista la comparsa del Conte Paolo Camillo Marliani, seguita il 23 del sopraindicato mese, nella quale esibì il privilegio concesso dall'Invittissimo Carlo V Imperatore all'ora fu Antonio Marliani, in data 17 Giugno 1543.

Parimenti, viste le eccezioni proposte dal Regio Fisco e dal notificante contro la detta comparsa, nelle quali asseriscono che il privilegio prodotto da quest'ultimo comparente, di estrarre acque dal detto fiume per mezzo di due bocche, cioè dalla Pisaneca e della Maverà, era stato accordato soltanto al detto Giovanni Antonio, e non a' suoi eredi nè a suoi successori, e che il detto privilegio derogava soltanto alle ordinanze di quel tempo, come dal foglio 152 delle Costituzioni, ma non al modo di misurare le bocche, e che perciò si doveva chiedere l'otturazione delle dette bocche, obbligandoli al pagamento degli utili goduti dalla morte del detto Giovanni Antonio in poi.

Parimenti, veduta la comparsa, avvenuta il giorno 16 del predetto mese di Gennaio, dei Sindaci della Città di Milano, nella quale declinarono innanzi tutto la giurisdizione del prefato Illustrissimo Magistrato, e dissero di non essere tenuti a dedurre, nè a sostenere innanzi ad esso i loro diritti, pei motivi che qui si riportano. Primieramente, cioè, la giurisdizione del prefato fiume Olona spettava solamente al Signor Vicario delle Provisioni, come è prescritto negli statuti di Milano, e, in ogni caso almeno, la cognizione e il regime delle cause

relative al detto fiume apparteneva al Senatore da deputarsi dall' Eccellentissimo Senato, così disponendo le nuove Costituzioni. In secondo luogo dicono che, volendo il Regio Fisco intromettersi nelle cause sull' Olona a pregiudizio dei diritti della detta Città, e dagli agenti di essa essendosi scritta alla S. C. M., la medesima Maestà Cattolica rescrisse al Senato di compilare una relazione sulle cose esposte dalla stessa Comunità; e aggiunsero che per ordine del predetto Illustrissimo Magistrato, così chiedendo il Regio Fisco, il detto Comune di Milano fu pregato di provvedere affinché le acque dell' Olona scorrenti nel Naviglio Grande non trasportassero tanta copia di sabbia, con protesta di tutti i danni che ne derivassero: ciò che non si sarebbe dovuto fare se le acque dell' Olona non avessero appartenute alla predotta Città. In terzo luogo aggiungono che S. R. M. abbia scritto al Senato Eccellentissimo acciocchè rispondesse, col proprio voto, se gli sembrava opportuno che il Senatore solitamente incaricato giudicasse insieme allo stesso Illustrissimo Magistrato nelle cause dell' Olona, e che il Senato Eccellentissimo abbia risposto dichiarando che il detto Olona non era regio, ma puramente privato, e che le Nuove Costituzioni vi provvedevano già abbastanza, come risulta dalla stessa relazione del 1567, ultimo di febbraio. In quarto luogo, essendo altre volte stata fatta una simile notificazione, e parecchi essendo stati eletti giudici per discuterla, il Senato Eccellentissimo se ne querelò presso S. M., per lo che gli stessi delegati ne abbandonarono la trattazione, come consta dal rescritto medesimo, in data 20 aprile 1574. In quinto luogo dicono di aver basata la loro azione sulle cose sopradette e sulle disposizioni degli statuti di Milano, da cui emerge che il detto fiume è di proprietà di quel Comune e ad uso dei privati, e che dai nominati Statuti chiaramente constava ch'era stato regolato a spese degli utenti delle dette acque, e che veniva espurgato senza spesa da parte del Fisco, e che perciò, dacchè il Fisco non risentiva per tale espurgo alcun danno, non doveva nemmeno avvantaggiarsene; e che dai detti statuti e Nuove Costituzioni erasi abbastanza